

	<b>REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE “COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE” m-120 Reg. UE CPR 305/11</b>	<b>REG PRD CPR</b>	<b>Rev. 05 del 07.03.2025</b>
		Emesso da: RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	Pag. 1 di 13

# **REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE “COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE” M-120 Reg. UE CPR 305/11**

**Copia CONTROLLATA n° 1**

**Copia NON CONTROLLATA n°** \_\_\_\_\_

Rev.	Data	Emissione	Verifica	Approvazione	Note/Motivo revisione
00	01/02/2017	RGQ	DIR	DIR	Prima emissione
01	15/03/2019	RGQ	DIR	DIR	Aggiornamento normativo, precisazioni su ITT e sorveglianza periodica Recepimento Requisiti EN 1090-2,1090-4,1090-5:2018
02	18/11/2019	RGQ	DIR	DIR	Aggiornamento § 5.1 termine massimo sospensioni
03	01/03/2022	RGQ	DIR	DIR	Aggiornamento § 1.3
04	22/03/2022	RGQ	DIR	DIR	Aggiornamento § 4.3, § 5.2, § 6, § 7 a seguito dell'audit di Accredia
05	07/03/2025	RSG	DT	DG	Modifiche a seguito di ED ACCREDIA

	<b>REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE “COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE” m-120 Reg. UE CPR 305/11</b>	REG PRD CPR	Rev. 05 del 07.03.2025
		Emesso da: RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	Pag. 2 di 13

## INDICE

<b>1 GENERALITÀ</b>	3
1.1 Principi	3
1.2 Definizioni	3
1.3 Riferimenti	3
1.4 Campo di applicazione	4
<b>2 CERTIFICAZIONE</b>	4
2.1 Domanda di certificazione	4
2.2 Pianificazione delle attività di certificazione	5
2.3 Test iniziali di tipo (ITT)	5
2.3.1 Emissione del report di prova	5
2.3.2 Accettazione dei rapporti di prova presentati dall’Azienda	6
2.3.3. Frequenza e di ripetizione ITT	5
2.4 Audit c/o il fabbricante (sistema di attestazione conformità 2+)	6
2.5 Azioni correttive (AC)	7
2.6 Classificazione delle Non Conformità (NC)	7
2.7 Decisione di certificazione	7
2.8 Certificato CE	8
<b>3 MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO</b>	8
3.1 Generalità	8
3.2 Audit sorveglianza periodicità	
<b>4 Modifiche del rapporto di prova e della certificazione</b>	9
4.1 Estensione e/o modifiche della certificazione	9
4.2 Estensione della certificazione ad una azienda terza	9
4.3 Modifiche ai regolamenti e/o ai requisiti della certificazione	10
<b>5 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE (SISTEMA DI ATTESTAZIONE CONFORMITÀ 2+)</b>	10
5.1 Sospensione della certificazione	10
5.2 Revoca della certificazione	11
<b>6 DOVERI E DIRITTI DEL POSSESSORE DELLA CERTIFICAZIONE</b>	11
<b>7 RISERVATEZZA</b>	12
<b>8 PUBBLICITÀ</b>	12
<b>9 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI</b>	12
9.1 Reclami	12
9.2 Ricorsi	13
9.3 Contenziosi	13

	<b>REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE “COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE” m-120 Reg. UE CPR 305/11</b>	REG PRD CPR	Rev. 05 del 07.03.2025
		Emesso da: RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	Pag. 3 di 13

# 1 GENERALITÀ

## 1.1 Principi

Il presente Regolamento definisce la metodologia operativa che regola i rapporti tra ITEC S.r.l. e l’Azienda (d’ora in avanti anche “fabbricante”) nell’erogazione dei servizi di Certificazione di prodotto in accordo ai requisiti del Regolamento Europeo UE 305/11 con sistemi di attestazione conformità 2+.

Nella sua attività di certificazione ITEC applica i seguenti principi:

- le politiche, le strategie, le procedure non sono discriminatorie: l’accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi Azienda che ne faccia richiesta in osservanza al presente Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d’appartenenza a particolari associazioni.
- è totalmente imparziale e indipendente e assicura tale condizione mediante le seguenti misure:
  - svolgimento delle attività di certificazione assegnato a personale non avente alcun interesse nell’Organizzazione oggetto di certificazione, tenuto a osservare le regole comportamentali e di indipendenza stabilite da ITEC;
  - netta separazione tra il personale che esegue le attività di audit e quello che partecipa alla decisione di certificazione;
  - puntuale gestione dei reclami, ricorsi e contenziosi, così come definito nel § 9 del presente Regolamento;
  - totale astensione dallo svolgimento di attività di assistenza nella definizione e applicazione dei requisiti per ottenere la Certificazione dei Sistemi di Gestione, sia diretto, sia tramite strutture a ITEC collegate.

Il mantenimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza è inoltre oggetto di costante supervisione da parte del Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità costituito da membri esterni a ITEC.

ITEC, inoltre, non è direttamente interessata in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, manutenzione, messa in opera dei prodotti o materiali riguardanti la certificazione né offre assistenza alla fase di progettazione e sviluppo del prodotto stesso, né dispone di strutture collegate che svolgono tali attività, in accordo a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia.

## 1.2 Definizioni

In questo Regolamento il termine “certificazione” sta ad indicare tutte le attività di “attestazione di conformità” eseguite da ITEC, sulla base delle quali si certifica che un prodotto da costruzione, immesso sul mercato dal fabbricante con il proprio nome commerciale, è sottoposto al controllo della conformità sulla base delle prove iniziali di tipo del prodotto ITT (Initial Type Testing) e/o al controllo della produzione in fabbrica (FPC) e/o alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ai requisiti delle norme armonizzate hEN applicabili.

Per la terminologia valgono in generale le definizioni riportate nei documenti elencati al paragrafo 1.3 (Riferimenti Normativi).

## 1.3 Riferimenti

Documento	Descrizione
UNI EN ISO 17065	Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
Regolamento (UE) n° 305/2011	Regolamento Unione Europea Per i Prodotti da Costruzione (CPR)
Linee guida della Commissione UE sulle Direttive del “Nuovo approccio”	Linee guida della Commissione UE sulle Direttive del “Nuovo approccio”
Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n° 106	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011
Linee guida e documenti emessi dal GNB-CPD applicabili ai prodotti di pertinenza	Linee guida e documenti emessi dal GNB-CPD applicabili ai prodotti di pertinenza
EA-2/17 M:2020	Documento EA sull’accreditamento per scopi di notifica

	<b>REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE “COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE” m-120 Reg. UE CPR 305/11</b>	REG PRD CPR	Rev. 05 del 07.03.2025
		Emesso da: RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	Pag. 4 di 13

EN 10025-1	Prodotti laminati a caldo in acciaio per impieghi strutturali - Parte 1: Condizioni tecniche di fornitura generali
EN 13479	Materiali di apporto per saldatura - Norma di prodotto generale per i materiali di apporto e i flussi utilizzati nella saldatura per fusione dei materiali metallici
EN 10210-1	Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura
EN 10219-1	Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate. Condizioni tecniche di fornitura
EN 14399	Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio controllato
EN 15048-1	Bulloneria strutturale non a serraggio controllato – Parte 1: Requisiti generali
EN 15088	Alluminio e leghe di alluminio – Prodotti per applicazioni di strutture per le costruzioni. Condizioni tecniche di controllo e fornitura;
EN 10088-4	Acciaio Inossidabili – Parte 4: Condizioni tecniche di fornitura dei fogli, delle lamiere e dei nastri di acciaio resistente alla corrosione per impieghi nelle costruzioni
EN 10088-5	Acciaio Inossidabili – Parte 5: Condizioni tecniche di fornitura delle barre, vergelle, filo, profilati e prodotti trasformati a freddo di acciaio resistente alla corrosione per impieghi nelle costruzioni
EN 1090-1	Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali
UNI EN 1090-2	Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciaio
UNI EN 1090-3	Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 3: Requisiti tecnici per le strutture di alluminio
UNI EN 1090-4	Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 4: Requisiti tecnici per elementi strutturali di acciaio formati a freddo e strutture formate a freddo per applicazioni su tetti, soffitti, pavimenti e pareti
UNI EN 1090-5	Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 5: Requisiti tecnici per elementi strutturali di alluminio formati a freddo e strutture di alluminio formate a freddo per applicazioni su tetti, soffitti, pavimenti e pareti
CEN/TR 17052:2017	Linee guida sull'attuazione della norma EN 1090-1:2009 + A1:2011 Esecuzione di strutture in acciaio e strutture in alluminio Parte 1: Requisiti di una valutazione di conformità di componenti strutturali

## 1.4 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle attività di certificazione CE in conformità al Regolamento Europeo Nr. 305/11 di cui Mandato M/120, di tutti i prodotti da costruzione, con attestazione di conformità basato sul controllo di produzione in fabbrica FPC con sistema di conformità 2+.

Tutti i riferimenti relativi alla Direttiva CPD 89/106/CEE sono da intendersi a partire dal 01.07.2013 riferiti al Regolamento (UE) n° 305/2011 e Mandato M/120.

## 2 CERTIFICAZIONE

### 2.1 Domanda di certificazione

L'Azienda che desideri ottenere la certificazione del controllo della produzione in fabbrica deve fornire a ITEC i dati essenziali per ogni specifico prodotto oggetto di certificazione e la localizzazione del Sito/i, inviando l'apposito modulo "Questionario

	<b>REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE "COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE" m-120 Reg. UE CPR 305/11</b>	<b>REG PRD CPR</b>  Emesso da: RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	<b>Rev. 05 del 07.03.2025</b>  <b>Pag. 5 di 13</b>

informativo" compilato in tutte le sue parti, sulla base dei quali viene formulata da ITEC un'offerta economica, dettagliando le attività, i costi e la norma tecnica hEN applicabile.

Ogni informazione ricevuta dal fabbricante è mantenuta riservata.

Nel caso che l'Azienda voglia essere certificata, rimanda a ITEC l'offerta accettata e la domanda di certificazione firmate da un Rappresentante autorizzato e la documentazione richiesta ed elencata nella domanda di certificazione.

Il contratto può essere variato, previo accordo tra le parti, qualora si modificassero significativamente nel tempo le condizioni sulla base delle quali è stata redatta l'offerta iniziale da parte di ITEC.

## 2.2 Pianificazione delle attività di certificazione

Prima di procedere la pianificazione dell'attività, ITEC valuterà la documentazione inviata dall'azienda. I nominativi degli incaricati saranno comunicati al fabbricante che ha la facoltà di ricusarli dandone giustificato motivo. Se l'esito dell'esame dovesse essere negativo, all'azienda verrà inviata una copia del rapporto di esame documentale sul quale sono riportati i rilievi riscontrati e che potrebbero essere classificati come non conformità (minori o maggiori) durante la visita di valutazione presso il fabbricante, e pertanto ritenuti critici al fine di ottenere la certificazione.

Le azioni intraprese dall'Azienda per la risoluzione di tali rilievi, sono, generalmente, verificate durante la visita di valutazione presso l'Azienda. Eventuali rilievi classificati come critici dai tecnici che li hanno rilevati durante l'esame documentale, devono essere risolti dall'Azienda stessa prima del prosieguo dell'iter certificativo.

In caso di specifici accordi con l'Azienda, parte della documentazione può essere verificata direttamente presso l'Azienda stessa.

Mentre a buon esito dell'esame della documentazione, ITEC effettua una visita di valutazione presso l'Azienda, comunicando previamente i nominativi del gruppo di valutazione incaricato di verificare la corretta applicazione di tutte le procedure del controllo della produzione di fabbrica esaminate in fase di esame documentale.

L'Azienda può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

Le date di esecuzione delle visite di valutazione sono concordate con l'Azienda.

La certificazione, in accordo con il sistema di attestazione conformità 2+, prevede a carico del fabbricante l'effettuazione di test iniziali di tipo (ITT, ITC) ed il controllo di produzione in fabbrica (FPC). Resta a carico di ITEC la certificazione CE del controllo di produzione della fabbrica sulla base di una ispezione iniziale (FPC) ed il mantenimento della certificazione CE sulla base di una sorveglianza periodica (FPC).

L'Azienda è tenuta a fornire completa collaborazione al Gruppo di ispettori (auditors) rendendo loro disponibile la documentazione necessaria.

## 2.3 Test iniziali di tipo (ITT) e Calcoli Inziali di tipo (ITC)

### 2.3.1 Emissione del report di prova

I test iniziali di tipo (ITT), in accordo al sistema di attestazione conformità 2+, potranno essere eseguiti sotto la responsabilità del fabbricante da un laboratorio la cui capacità è dimostrata da accreditamento secondo la ISO/IEC 17025 oppure sulla base delle disposizioni di cui all'art.20 della Legge 1086/71 recante "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica",

I test ITT dovranno essere effettuati per dimostrare la conformità del componente ai requisiti indicati nelle norme armonizzate hEN applicabili. A dimostrazione dello svolgimento dei test ITT dovrà essere redatto un idoneo report tecnico, inerente i test effettuati sul campione rappresentativo, in cui sia chiaramente descritto, tra l'altro, il campione testato, i test effettuati, le attrezzature utilizzate ed i risultati ottenuti.

I calcoli iniziali di tipo (ITC) sono necessari per valutare la capacità di progettazione strutturale, in cui il costruttore dichiara caratteristiche strutturali disciplinato dalla progettazione del componente.

Se si utilizzano i calcoli strutturali per determinare i valori della caratteristica di progetto da dichiarare, la valutazione della conformità di queste caratteristiche (ITC) si deve basare sulle risorse del personale del fabbricante (impiegato direttamente o da un sub-appaltatore), delle attrezzature e delle procedure usate per eseguire calcoli strutturali per la gamma di componenti da fabbricare.

Le procedure del processo di progettazione strutturale devono essere documentate e devono comprendere la gestione delle ipotesi di progettazione e la modellazione strutturale, i metodi di progettazione, i calcoli e le verifiche di progetto ad inclusione dei codici di validazione del software, di tutti gli utilizzi dei programmi di computer e dei risultati dei calcoli con la dimostrazione delle procedure per le azioni correttive da intraprendere in caso di non conformità.

	<b>REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE “COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE” m-120 Reg. UE CPR 305/11</b>	<b>REG PRD CPR</b>  Emesso da: RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	<b>Rev. 05 del 07.03.2025</b>  <b>Pag. 6 di 13</b>

### 2.3.2 Accettazione dei rapporti di prova presentati dall’Azienda

Solo nel caso del sistema di attestazione conformità 2+, se l’Azienda presenta dei rapporti sulle prove condotte in accordo ai requisiti della Norma hEN applicabile, al fine di dimostrare che sono stati rispettati i requisiti necessari alla certificazione, ITEC accetterà tali rapporti, purché gli stessi siano redatti in conformità a quanto indicato nel paragrafo precedente.

### 2.3.3 Frequenza e di ripetizione ITT e ITC

Le prove iniziali di tipo devono essere eseguite:

- In caso di produzione di un nuovo componente o di utilizzo di un nuovo prodotto costituente (tranne che questo non appartenga alla stessa famiglia di quelli già testati);
- In caso di utilizzo di un nuovo metodo produttivo o in caso di modifiche al processo produttivo utilizzato (qualora ciò interessi caratteristiche prestazionali soggette a valutazione);
- Se la produzione deve seguire i requisiti di una classe di esecuzione più alta
- La capacità dei processi di taglio termico automatizzati deve essere controllata annualmente secondo le modalità prescritte nel paragrafo § 6.4.3 della EN 1090-2.

Un calcolo iniziale di tipo (ITC) svolto per un componente può essere usato per la documentazione di componenti fabbricati successivamente con le stesse caratteristiche prestazionali. Se una o più delle caratteristiche strutturali prestazionali che sono influenzate da una variazione delle direttive di progettazione del componente subisce una variazione, si deve eseguire un nuovo calcolo e quindi una nuova ITC.

## 2.4 Audit c/o il fabbricante (sistema di attestazione conformità 2+)

### 2.4.1 Generalità

Il fabbricante deve definire, documentare e mantenere un sistema permanente di FPC e identificare le aree di responsabilità per assicurare che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle caratteristiche di prestazioni dichiarate. Il sistema di FPC deve includere procedure, ispezioni regolari, prove e/o valutazioni. Il fabbricante deve effettuare delle prove FPC per monitorare la conformità del prodotto.

### 2.4.2 Svolgimento dell’Audit

La valutazione della conformità ai requisiti della CPR viene svolta sulla base delle liste di riscontro “checklist per l’ispezione iniziale in fabbrica ed il controllo della produzione in fabbrica”, elaborate sulla base delle indicazioni date dal GNB-CPD, che riportano e definiscono gli elementi da verificare.

In particolare, i principali aspetti da esaminare, per la verifica di conformità del controllo di produzione in fabbrica FPC sono:

- esistenza di un sistema di gestione per la qualità incluso quello di Saldatura nel caso di processo applicabile;
- strumenti di misura e metodo di taratura (interno o esterno);
- idoneità dei macchinari utilizzati per la produzione e relativa manutenzione;
- idonea competenza del personale utilizzato nel ciclo produttivo e nel controllo finale del prodotto;
- idonea competenza del coordinatore di saldatura anche mediante somministrazione di questionario **nel caso non sia in possesso di certificazioni di comprovata valenza internazionale (es. IWE, IWT)**.
- materie prime o componenti acquistati;
- valutazione del processo di produzione (controllo del semi-lavorato e dei parametri di processo);
- controlli sui prodotti finiti al fine di accertare che gli stessi rispettino i requisiti tecnici di prodotto e/o di fabbricazione;
- esame procedure interne per la gestione delle Non Conformità e/o degli scarti (eventuali azioni correttive e reclami);
- esame procedure interne per trasporto, stoccaggio e imballo dei prodotti finiti.

Per ognuno di questi elementi, il produttore deve registrare dandone evidenza:

- il tipo di controllo;
- il metodo di controllo usato;
- la frequenza del controllo;
- il metodo in cui vengono registrati e conservati i risultati del controllo.

	<b>REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE “COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE” m-120 Reg. UE CPR 305/11</b>	<b>REG PRD CPR</b>  Emesso da: RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	<b>Rev. 05 del 07.03.2025</b>  <b>Pag. 7 di 13</b>

L’Azienda deve presentare tutti i prodotti e le informazioni rilevanti ai fini di un’attenta e valida valutazione da parte di ITEC. L’Azienda deve inoltre consentire all’auditor ITEC, se richiesto, di prelevare i campioni da inviare al laboratorio per le prove richieste dalla Norma/Documento Tecnico.

L’Azienda deve sempre tenere disponibili, per ogni eventuale riscontro, i rapporti tecnici inerenti i Test Iniziali di Tipo (ITT), al fine di poter verificare la rispondenza dei test effettuati con i prodotti da certificare.

Al termine della visita di valutazione, il Lead Auditor consegna all’Azienda il Rapporto di audit CPR, sul quale sono riportate le eventuali non conformità e raccomandazioni riscontrate. Il Rapporto di audit originale è di proprietà di ITEC.

L’Azienda può annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito ai rilievi espressi dai tecnici ITEC, su un apposito spazio del rapporto di verifica ispettiva.

## 2.5 Azioni correttive (AC)

Le correzioni e le azioni correttive, necessarie ad eliminare le non conformità emerse durante le attività FPC in accordo al sistema di attestazione conformità 2+, devono essere definite dall’Azienda e comunicate a ITEC entro tre settimane dall’audit, compilando ogni singolo rapporto di non conformità, nella parte di competenza relativa alle “azioni correttive proposte/attuate” indicando modalità, tempi e responsabilità dell’attuazione.

Ogni modulo dovrà essere firmato dal Rappresentante dell’Azienda.

Il Lead Auditor valuta le azioni correttive proposte e, qualora non le accetti o nel caso si evidenzino commenti o necessità di chiarimenti, ne dà comunicazione in forma scritta all’Azienda.

Nessuna comunicazione viene, invece, inoltrata in caso di accettazione delle stesse.

L’esito positivo o negativo della valutazione delle AC viene annotato sul rapporto di non conformità nella parte di competenza ed approvato dal Lead Auditor.

L’effettiva attuazione delle AC e la chiusura delle NC verrà valutata dal Lead Auditor nel successivo audit di sorveglianza; nel caso di NC gravi la valutazione avverrà tramite un audit addizionale.

Qualora il suddetto termine sia superato, l’FPC adottato dall’Azienda è sottoposto a completo riesame entro un termine di sei mesi dalla data del rilievo. Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, ITEC può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento.

In tali casi, L’Azienda che desideri proseguire con la certificazione ITEC, deve presentare una nuova richiesta e ripetere l’iter certificativo.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati su richiesta motivata dell’Azienda, a giudizio di ITEC.

## 2.6 Classificazione delle Non Conformità (NC)

Ogni Non Conformità riscontrata nel corso degli audit FPC in accordo al sistema di attestazione conformità 2+ è classificata come segue:

- **Non conformità grave:** è considerata una non conformità che pregiudica l’efficacia del prodotto e riguarda:
  - una mancanza sistematica o intenzionale ad adempiere a specifici requisiti del FPC, a norme armonizzate, procedure aziendali ad esso relativi;
  - una mancanza nell’adempiere a requisiti di legge applicabili al prodotto nell’ambito dello scopo di certificazione;
  - una carenza di uno o più requisiti del prodotto oggetto di certificazione;
  - più non conformità minori inerenti uno stesso requisito della Norma aventi diretta influenza sul prodotto oggetto di certificazione;
  - una mancata implementazione delle azioni correttive a fronte di non conformità minori;
- La presenza di una o più non conformità gravi, se non corrette nel tempo prestabilito, possono comportare il mancato rilascio della certificazione o la sua sospensione.
- **Non conformità minore** è considerata minore una non conformità che riguardi qualsiasi mancanza del sistema/prodotto oggetto di certificazione non rientrante nella casistica delle non conformità gravi sopra descritte, tale da determinare una carenza che, comunque, non porta ad un’evidente situazione incontrollata dei prodotti o il parziale mancato rispetto di uno o più requisiti di sistema e/o della Norma di riferimento.
- **Opportunità di miglioramento/raccomandazioni:** sono indicazioni con lo scopo di migliorare il sistema, che non hanno diretta attinenza con le prescrizioni delle norme di riferimento applicabili al prodotto.

## 2.7 Decisione di certificazione

Per un sistema di attestazione conformità 2+ il Comitato di Certificazione, esamina la documentazione di audit prodotta dal Lead Auditor e, in caso di esito positivo, autorizza l’emissione del Certificato CE di Conformità.

Se la decisione finale del Comitato di Certificazione differisce da quanto proposto dal Lead Auditor, le motivazioni sono comunicate per iscritto all’Azienda.

	<b>REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE “COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE” m-120 Reg. UE CPR 305/11</b>	<b>REG PRD CPR</b>  Emesso da: RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	<b>Rev. 05 del 07.03.2025</b>  <b>Pag. 8 di 13</b>

## 2.8 Certificato CE

Il certificato CE del controllo di produzione in fabbrica (FPC) ha validità fino alla data della prossima sorveglianza e sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Il Certificato CE viene firmato dal Legale Rappresentante.

La validità del certificato può essere sospesa o revocata in accordo a quanto al successivo §5

## 3 MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO

### 3.1 Generalità

In accordo al sistema di attestazione conformità 2+, con riferimento al Regolamento UE Nr. 305/11, per il mantenimento della certificazione CE, ITEC deve condurre gli audit di sorveglianza periodica, per verificare il mantenimento del controllo della produzione in fabbrica FPC da parte del fabbricante.

### 3.2 Audit sorveglianza periodicità

L'audit di sorveglianza comprende l'audit c/o l'Azienda con le stesse modalità definite al § 2.4 e viene svolta con periodicità annuale per tutte le normative del mandato M/120. Fa eccezione la programmazione delle sorveglianze per EN 1090-1 che viene programmata in conformità al § B.4 della stessa EN 1090-1 secondo le seguenti modalità:

La prima ispezione deve essere effettuata un anno dopo la valutazione iniziale.

Se non sono necessarie significative azioni correttive, la frequenza delle ispezioni può essere ridotta a meno che non si presenti una delle seguenti situazioni:

- a) Nuove o modifiche infrastrutture essenziali;
- b) Cambiamento del coordinamento responsabile della saldatura
- c) nuovi processi di saldatura, tipo di metallo di base e registrazione di qualificazione del procedimento di saldatura associato (WPQR);
- d) nuova attrezzatura essenziale.

Se sussiste anche una sola delle suddette variazioni verrà eseguito un audit di sorveglianza c/o l'Azienda con le stesse modalità definite al § 2.4.

Se nessuna delle situazioni sopra indicate si sono verificate l'intervallo delle ispezioni, e dopo la sorveglianza iniziale, è riportata nella Tabella B.3 della 1090-1 (Routine degli intervalli di sorveglianza).

Nota: Nei periodi in cui l'intervallo tra i controlli è di 2 o 3 anni, il produttore deve fare una dichiarazione ogni anno in cui attesta che nessuna delle situazioni, di cui sopra, ha avuto luogo.

Le date di esecuzione delle visite di sorveglianza sono concordate con l'Azienda con adeguato anticipo e confermate tramite una comunicazione scritta riportante i nominativi del gruppo di valutazione ITEC. L'Azienda può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

Per le modalità di comunicazione dell'esito della verifica si rimanda al precedente § 2.4.2.

### 3.3 Conferma di Certificazione

Il Comitato di Certificazione esamina la documentazione dell'audit di sorveglianza e, nel caso di esito positivo, viene confermata la validità della certificazione.

Nel caso di elementi di non conformità, informa l'Azienda delle decisioni prese.

### 3.4 Audit straordinari

ITEC si riserva il diritto, motivato per iscritto all'Azienda, di effettuare audit straordinari relativi al prodotto certificato, per verificare l'attuazione di azioni correttive a seguito di non conformità gravi, per richieste emerse in fase di rilascio del certificato, per la revoca della sospensione del certificato, al ricevimento di reclami connessi col prodotto certificato, ecc. I costi delle suddette attività di audit sono a carico dell'Azienda.

	<b>REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE “COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE” m-120 Reg. UE CPR 305/11</b>	REG PRD CPR  Emesso da: RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	Rev. 05 del 07.03.2025  Pag. 9 di 13

## 4 Modifiche del rapporto di prova e della certificazione

### 4.1 Estensione e/o modifiche della certificazione

Durante il periodo di validità della certificazione, l’Azienda deve tempestivamente comunicare a ITEC ogni cambiamento significativo concernente il sistema di controllo della produzione di fabbrica certificato. Questi cambiamenti possono riguardare, per esempio, variazioni relative:

- Allo stato legale, commerciale, organizzativo o alla proprietà;
- All’organizzazione e alla gestione (ad es. responsabili chiave o personale tecnico processo decisionale, variazione numero addetti, etc.);
- Agli indirizzi di contatto ed ai siti;
- Ai prodotti oggetto delle attività coperte dal sistema FPC certificato;
- A cambiamenti significativi del sistema FPC e dei processi.

In relazione al tipo di modifiche proposte, ITEC comunica all’Azienda le proprie valutazioni entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica delle modifiche proposte e si riserva di effettuare una verifica supplementare, o altre appropriate azioni, per valutare l’influenza delle varianti sul sistema FPC.

Quando le modifiche proposte dall’Azienda comportano un ampliamento dell’attività di verifica, ITEC può chiedere all’Azienda stessa di rivedere le condizioni contrattuali per le future attività ispettive.

In caso di rifiuto da parte dell’Azienda, ITEC può recedere il contratto con 30 giorni di preavviso.

In caso di cambio di ragione sociale, l’Azienda deve comunicare a ITEC le modifiche intervenute, inviando la seguente documentazione:

- Copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, o documento equivalente;
- Copia dell’atto notarile attestante la variazione.

ITEC, effettuati gli accertamenti del caso, rilascia un nuovo certificato, che annulla e sostituisce il precedente.

Una copia ad ogni revisione della documentazione rilevante ai fini del sistema FPC adottato (manuale, procedure, etc.) deve essere tenuta a disposizione di ITEC per esame presso l’Organizzazione.

In occasione delle verifiche ispettive ITEC può richiedere, per il proprio archivio, un estratto della suddetta documentazione per avere evidenza della struttura documentale del sistema FPC dell’Azienda in vigore al momento della verifica stessa.

Per il sistema di attestazione conformità 2+, qualora l’Azienda cliente chieda un’estensione e/o modifica della certificazione in essere, ITEC emetterà una nuova offerta.

### 4.2 Estensione della certificazione ad una azienda terza

Nel caso di sistema di attestazione conformità 2+, qualora il fabbricante (azienda “a”) dovesse fornire i propri prodotti certificati ad una azienda terza (azienda “B”), con lo scopo di immettere nel mercato tali prodotti con il nome dell’azienda “B”, quest’ultima azienda potrà richiedere la certificazione a proprio nome, seguendo l’iter di cui ai paragrafi precedenti.

Al fine della certificazione CE, nel caso in cui tutto il processo produttivo fosse svolto presso l’azienda “A”, senza che il prodotto certificato subisca modifiche e/o alterazioni, si potranno utilizzare (con l’assenso delle parti, espresso in forma scritta) la documentazione tecnica ed i report delle visite ispettive effettuate presso l’azienda “A”.

Si specifica che nel caso in cui il Fabbricante B abbia un magazzino, ITEC esegue un Audit Iniziale in campo ed anche le successive Sorveglianze debbano essere eseguite in campo. Salvo casi puntuali e specifici in cui sia oggettivamente e univocamente determinabile che il trasferimento del prodotto B e/o qualsiasi successivo imballaggio e stoccaggio del prodotto B nel magazzino dell’impresa B non possa in alcun modo influenzare la conformità del prodotto B alla dichiarazione di prestazione, potendo eseguire in tali casi (specificatamente individuati ed analizzati in forma documentata, inclusi eventuali supporti foto/video) delle valutazioni di tipo documentale sia in fase di Verifica Iniziale sia nelle successive Sorveglianze.

Nel caso in cui il Fabbricante B non abbia un magazzino e le spedizioni ai suoi clienti vengono effettuate direttamente dal Fabbricante A, ITEC non deve sempre eseguire un Audit Iniziale in campo pur avendone la possibilità se ritenuto opportuno, ma può emettere il Certificato al Fabbricante B sulla base di un Esame Documentale, eseguendo su base documentale anche le successive Verifiche di Sorveglianza.

	<b>REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE “COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE” m-120 Reg. UE CPR 305/11</b>	REG PRD CPR  Emesso da: RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	Rev. 05 del 07.03.2025  Pag. 10 di 13

## 4.3 Modifiche ai regolamenti e/o ai requisiti della certificazione

I certificati CE di conformità sono emessi con riferimento alla versione più recente della pertinente norma di prodotto armonizzata.

I certificati emessi con riferimento ad una norma tecnica ritirata, o sostituita da una nuova norma armonizzata, sono ritirati entro la data di cessazione della presunzione di conformità.

Ogni modifica apportata da ITEC alle proprie disposizioni per l'ottenimento e il mantenimento della certificazione, che dipendano dall'emanazione di nuove disposizioni normative o meno, viene notificata a tutte le Aziende certificate da ITEC per mezzo di posta certificata o raccomandata A/R, le quali dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni.

ITEC nel rendere note alle suddette aziende le modifiche apportate alle proprie disposizioni provvede a:

- Prendere in considerazione eventuali loro commenti a riguardo;
- Specificare e notificare alle Aziende stesse la data di entrata in vigore delle modifiche, i termini del transitorio e gli eventuali adeguamenti richiesti;
- Verificare, ove necessario, la conformità e l'adeguatezza dei provvedimenti adottati dalle Aziende per conformarsi alle nuove prescrizioni, anche tramite valutazioni supplementari a spese delle stesse.

Se entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di ITEC non si avrà ricevuto riscontro dalle Aziende, si riterranno accettate le nuove disposizioni. L'Azienda che non accetti le nuove prescrizioni rinuncerà alla certificazione e quindi si procederà con la revoca della certificazione.

Il mancato adeguamento dell'Azienda alle nuove prescrizioni nei tempi concordati può condurre all'applicazione dei provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione.

## 5 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE (SISTEMA DI ATTESTAZIONE CONFORMITÀ 2+)

### 5.1 Sospensione della certificazione

La certificazione può essere sospesa da ITEC quando:

- l'azienda non abbia attuato adeguate ed efficaci azioni correttive nei tempi previsti a fronte di non conformità “gravi” riscontrate negli audit periodici di mantenimento;
- l'azienda non abbia permesso a ITEC di espletare gli audit di sorveglianza nei tempi e nei modi pianificati con tolleranza di massimo un mese ma comunque non oltre un anno dall'emissione del certificato;
- l'Azienda non ha rispettato i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive, a seguito di non conformità segnalate sul rapporto di verifica ispettiva;
- l'Azienda ha apportato al sistema di controllo della produzione di fabbrica modifiche che non siano state accettate da ITEC;
- l'Azienda ha effettuato importanti ristrutturazioni interne al Sito/i, si trasferisce in un altro Sito/i senza segnalare tali varianti a ITEC;
- l'Azienda si rifiuta od ostacola la partecipazione alle verifiche ispettive di osservatori dell'organo di vigilanza o Accredia;
- si riscontrino giustificati e gravi reclami pervenuti a ITEC;
- l'Azienda ha fatto un uso scorretto degli estremi identificativi di ITEC da apporre sulla dichiarazione di prestazione del fabbricante ai fini della marcatura CE del prodotto e/o della certificazione rilasciata da ITEC e non ha preso poi i provvedimenti richiesti da ITEC;
- il sistema di controllo della produzione di fabbrica non assicura il rispetto delle leggi e regolamenti cogenti applicabili alle caratteristiche del prodotto fornito.

Le decisioni in merito alla sospensione sono prese da ITEC con le stesse modalità seguite per il rilascio della certificazione al § 2.7; il provvedimento ha una validità temporale definita (massimo 6 mesi) e stabilisce le condizioni alle quali tale sospensione può essere revocata.

La comunicazione inerente la sospensione della certificazione – inviata all'Azienda con lettera raccomandata A/R o posta certificata - comprende la motivazione, la durata e le condizioni alle quali il provvedimento può essere revocato, nonché le limitazioni all'uso del certificato.

Entro il termine del periodo di sospensione ITEC effettuerà un audit supplementare presso l'Organizzazione al fine di verificare il superamento delle condizioni che hanno portato alla sospensione.

	<b>REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE “COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE” m-120 Reg. UE CPR 305/11</b>	<b>REG PRD CPR</b>  Emesso da: RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	<b>Rev. 05 del 07.03.2025</b>  <b>Pag. 11 di 13</b>

Se l'esito dell'audit supplementare sarà negativo, ITEC procederà con la revoca del certificato; gli oneri per l'audit sono a carico dell'azienda e non modifica la programmazione degli audit di mantenimento già previsti.

ITEC provvederà ad informare della decisione le Autorità competenti.

Durante la sospensione, l'Azienda non può far uso della certificazione ITEC (numero del certificato, identificativo di ITEC, etc) sia sulla dichiarazione di prestazione del fabbricante ai fini della marcatura CE del prodotto in oggetto, sia su ogni altro documento.

## 5.2 Revoca della certificazione

La certificazione può essere revocata quando:

- l'Azienda non abbia eliminato nei modi e nei tempi stabiliti le condizioni che hanno portato alla sospensione della certificazione;
- l'Azienda presenti in fase di sorveglianza carenze gravi che pregiudicano la conformità dei loro prodotti;
- l'Azienda comunichi per iscritto la rinuncia alla certificazione;
- l'Azienda sospende le sue attività e la fornitura del prodotto oggetto del sistema di controllo della produzione di fabbrica certificato per un periodo superiore a sei mesi;
- l'Azienda non si sia uniformata alle modifiche e/o aggiornamenti introdotti dalle normative applicabili;
- l'Azienda non voglia adeguarsi alle nuove disposizioni impartite da ITEC;
- l'Azienda cessi le attività per le quali aveva ottenuto la Certificazione o sia messa in liquidazione;
- l'Azienda non accetti le variazioni a livello economico apportate da ITEC a seguito di modifiche apportate dall'Organizzazione o dall'evoluzione del mercato;
- l'Azienda non rispetti gli impegni finanziari assunti nei confronti di ITEC.

Le decisioni in merito alla revoca sono prese da ITEC con le stesse modalità seguite per il rilascio della certificazione.

La comunicazione inerente alla revoca della certificazione, inviata da ITEC con lettera raccomandata A/R o con posta certificata, contiene la motivazione del provvedimento, la data effettiva di cessazione di validità del certificato, il divieto di uso del numero identificativo di ITEC come ente notificato e i riferimenti ad eventuali azioni legali di ITEC a propria tutela.

Nelle situazioni in cui si ha il dubbio che la conformità dei prodotti possa essere compromessa, ITEC ha il diritto di richiedere informazioni in relazione ai prodotti già distribuiti sul mercato per i quali potrebbero non essere più garantite le prestazioni dichiarate nelle specifiche DoP del fabbricante.

L'Azienda ha 15 giorni lavorativi di tempo per provvedere alla restituzione del Certificato di conformità e delle relative copie a ITEC.

ITEC provvederà ad informare della decisione le Autorità competenti.

La revoca è, quindi effettiva, a decorrere dal momento dell'annullamento del Certificato.

L'Azienda che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

## 6 DOVERI E DIRITTI DEL POSSESSORE DELLA CERTIFICAZIONE

Con riferimento specifico all'attività di certificazione, ITEC si impegna:

- nell'esecuzione dei controlli di conformità, nel pieno rispetto dello schema di certificazione applicato con equilibrio nelle decisioni e richiamando a sé, competenza, indipendenza, trasparenza, imparzialità e riservatezza;
- a garantire il corretto e diligente adempimento agli obblighi di verifica contrattualmente pattuiti;
- di attestare, o rifiutare di attestare, la conformità ad una norma tecnica o ad uno schema di certificazione, con il contestuale dovere di garantire la veridicità dell'informazione che fonda il rilascio della certificazione;
- porre in essere con diligenza le attività previste, anche quello di ottenere un risultato specifico conseguente al rilascio o il diniego di rilascio della certificazione sulla base di circostanze oggettive,
- ad astenersi ad ogni forma di consulenza nella realizzazione e/o nel mantenimento da parte del processo di certificazione ai rispettivi requisiti di prodotto e di processo oggetto di valutazione;
- a recepire ogni forma di segnalazione da parte dell'organizzazione circa eventuali o potenziali conflitti di interesse che possano mettere in dubbio la validità della certificazione o l'imparzialità dell'iter di certificazione, a richiedere nominativi di società di consulenza e/o consulenti esterni che abbiamo operatore nel processo di certificazione.

Con riferimento specifico di poter mantenere la certificazione, il committente deve:

- rispettare i criteri definiti all'interno del presente regolamento di certificazione, rispettare tutti gli obblighi contrattuali nonché gli obblighi previsti dalla legislazione vigente e cogente applicabile, anche relativa allo schema di certificazione;

	<b>REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE “COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE” m-120 Reg. UE CPR 305/11</b>	REG PRD CPR  Emesso da: RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	Rev. 05 del 07.03.2025  Pag. 12 di 13

- operare entro i limiti del campo di applicazione della certificazione rilasciata;
- puntualmente informare ITEC quale Organismo di Certificazione circa ogni cambiamento che possa influenzare il processo di certificazione;
- astenersi da qualsiasi dichiarazioni che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata;
- impegnarsi ad interromperne immediatamente l'utilizzo in caso di sospensione o revoca della certificazione, provvedendo alla restituzione della copia originale del certificato;
- acconsentire al personale di ITEC l'accesso ai propri locali ed alle aree dove viene svolta l'attività oggetto di certificazione nelle condizioni di sicurezza e nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- acconsentire al personale di ACCREDIA l'accesso ai propri locali e alle aree dove viene svolta l'attività oggetto di supervisione dell'operato degli ispettori di ITEC durante le verifiche in accompagnamento;
- comunicare ad ITEC circa ogni reclamo inoltrato da propri committenti relativamente ai campi oggetto di certificazione, così come ad ogni segnalazione inoltrata da Autorità che ne abbiano competenza;
- informare ITEC in caso di variazione della ragione sociale, recapiti telefonici e/o mail.

Il committente può pubblicare l'ottenimento della certificazione apponendo il logo di ITEC, purché siano rispettate le regole per il corretto utilizzo dei marchi o loghi in essi riportati. In nessun caso è consentito l'utilizzo non autorizzato del logo di ITEC. La stessa fornirà tutte le prescrizioni necessarie per il corretto utilizzo del logo di ITEC. L'utilizzo inappropriato della certificazione, dei certificati e dei marchi o loghi, possono essere puniti con provvedimenti sanzionatori e la sospensione stessa della certificazione.

ITEC richiede all'impresa certificata, in aggiunta ai sopra elencati requisiti, di comunicare ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell'Impresa.

Il certificato rilasciato da ITEC copre un periodo di 12 mesi a partire dal giorno della delibera per il rilascio e la sua validità sarà rinnovata a svolgimento (con esito positivo) delle sorveglianze.

## 7 RISERVATEZZA

ITEC assicura la massima riservatezza su tutte le informazioni acquisite dal proprio personale, coinvolto nell'iter certificativo, nell'espletamento delle proprie funzioni. Tale riservatezza è assicurata applicando apposite procedure conformi alla normativa internazionale di riferimento e alle vigenti disposizioni di legge.

A tale riguardo ITEC provvede a far sottoscrivere a tutto il personale, compresi i propri Auditor, un impegno alla riservatezza, nonché un documento nel quale il personale si impegna a trattare qualsiasi dato di cui entra in possesso nel rispetto delle disposizioni di legge sulla Privacy.

Questo vincolo viene meno di fronte all'obbligo di ITEC di comunicare pubblicamente l'esistenza, la sospensione o la revoca del certificato di un'Organizzazione nel fornire informazioni riservate su un cliente a fronte di obblighi di leggi e/o altre prescrizioni. In tal caso si darà avviso al cliente stesso, a meno che non sia proibito dalla legge.

## 8 PUBBLICITÀ

L'Azienda, una volta ottenuto il rapporto di prova o il Certificato di Conformità CE, ha il diritto di rendere pubblica la notizia per i prodotti coperti dalla certificazione. In ogni caso l'organizzazione deve porre attenzione affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non vi siano riferimenti ingannevoli ai prodotti oggetto della certificazione.

## 9 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

### 9.1 Reclami

Il Fabbricante può presentare reclamo documentato, avente per oggetto i suoi rapporti attinenti alle attività di certificazione con ITEC.

Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'iter di certificazione, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi e/o comportamenti non corretti da parte degli Auditor dell'Organismo.

ITEC provvede a registrare i reclami, analizzarli ed informare il reclamante in merito alle azioni intraprese, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

ITEC stabilirà con il reclamante se e in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

	<b>REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE “COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE” m-120 Reg. UE CPR 305/11</b>	REG PRD CPR Emesso da: RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	Rev. 05 del 07.03.2025 Pag. 13 di 13

## 9.2 Ricorsi

Qualora il reclamante non risulti soddisfatto della risposta ricevuta, o intenda opporsi ad una decisione di ITEC può presentare ricorso per iscritto.

Il ricorrente deve motivare le ragioni del suo ricorso e, nel caso in cui tale ricorso sia riferito ad una decisione di ITEC, esso va presentato a ITEC entro un termine di 30 gg. di calendario dalla data di comunicazione della decisione.

ITEC fornirà al ricorrente risposta scritta e notificherà le eventuali azioni da intraprendere entro 90 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Eventuali spese sostenute per la gestione del ricorso, saranno a carico del soccombente.

Le modalità di dettaglio per la presentazione dei reclami e ricorsi sono riportate sul sito [www.itec-cert.it](http://www.itec-cert.it).

## 9.3 Contenziosi

Qualora l'esito del ricorso non sia accettato dal ricorrente, la controversia che ne scaturisce sarà trattata da una commissione costituita da un rappresentante di ITEC, da un rappresentante del ricorrente e da un rappresentante, con funzione di Presidente, nominato dai due soggetti al fine di riesaminare il ricorso e pervenire a una soluzione amichevole della controversia.

Qualora il contenzioso non fosse risolto in modo amichevole, il contenzioso stesso potrà essere deferito alla decisione di un Arbitro Unico, da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Prato. Le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare il citato Regolamento Arbitrale.

L'Arbitro Unico decide in via rituale secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

Le spese saranno a carico della parte soccombente.